

## Documento di consultazione 03/2012

### Possibili contributi del GME agli adempimenti previsti dagli articoli 4 ed 8 del Regolamento (UE) n. 1227/2011

#### I. Premessa

Il Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 *concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso* (nel seguito: REMIT) introduce, come noto, specifici obblighi di *reporting* in capo a coloro i quali svolgono attività di negoziazione sui mercati all'ingrosso dell'energia (nel seguito: operatori di mercato), tanto con riferimento ai contratti conclusi sui mercati organizzati quanto con riferimento ai contratti OTC – *Over The Counter*.

In particolare:

- l'articolo 4, comma 1, del REMIT stabilisce che *“Gli operatori di mercato comunicano al pubblico in modo efficace e in tempo utile le informazioni privilegiate di cui dispongono in relazione alle imprese o agli stabilimenti che l'operatore di mercato interessato, l'impresa madre o un'impresa collegata possiede o controlla oppure per i cui aspetti operativi l'operatore di mercato o l'impresa è responsabile in tutto o in parte. Le informazioni comunicate al pubblico comprendono quelle riguardanti la capacità e l'uso degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l'uso di impianti di GNL, inclusa l'eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti”*;
- l'articolo 8, comma 1, del REMIT prevede inoltre che *“Gli operatori di mercato, un soggetto o un'autorità che agiscono per loro conto o le autorità di cui al paragrafo 4, lettere da b) a f), forniscono all'Agenzia un registro delle operazioni sui mercati dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. Le informazioni comunicate comprendono l'identificazione esatta dei prodotti energetici all'ingrosso acquistati e venduti, il prezzo e la quantità convenuti, le date e i tempi di esecuzione, le parti in causa e i beneficiari dell'operazione e ogni altra pertinente informazione. Una volta che le informazioni richieste siano state ricevute da una delle persone o delle autorità elencate al paragrafo 4, lettere da b) a f), gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato si considerano assolti, ferma restando la loro responsabilità generale”*;
- il comma 5, del medesimo articolo 8, stabilisce infine che *“Gli operatori di mercato trasmettono all'Agenzia e alle autorità nazionali di regolamentazione informazioni riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o riguardanti la capacità e l'uso di impianti di GNL, inclusa l'eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti, a fini di monitoraggio delle negoziazioni nei mercati*

*dell'energia all'ingrosso. Gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato sono ridotti al minimo attingendo ove possibile le informazioni richieste o parte di esse da fonti esistenti”.*

\* \* \*

Con il presente documento di consultazione, il GME, informata l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e alla luce del recente *Discussion paper* dell'ACER inerente la pubblicazione delle informazioni privilegiate attraverso piattaforme, nell'intento di riscontrare l'interesse dei soggetti incisi dalle succitate disposizioni regolamentari a:

1. poter disporre in Italia di una piattaforma centralizzata, organizzata e gestita dal GME, nell'ambito della quale gli stessi possano adempiere agli obblighi introdotti dall'articolo 4 della REMIT (*Vedi Infra- paragrafo II*);
2. avvalersi dello stesso GME quale tramite per la trasmissione ad Acer dei dati di cui all'articolo 8 REMIT (*Vedi Infra- paragrafo III*);

sottopone alla compagine dei soggetti interessati una proposta contenente le possibili modalità mediante le quali il GME potrà contribuire e supportare gli operatori nell'adempimento dei predetti obblighi di *reporting*.

I soggetti interessati sono invitati a formulare le proprie osservazioni con riferimento alle modalità operative descritte nel documento, oltre che, in particolare, sugli spunti di consultazione (i.e. Domande da 1 a 12).

Tali osservazioni dovranno pervenire all'Unità Legale e Regolazione, per iscritto, entro e non oltre il 15 settembre 2012, termine di chiusura della presente consultazione, con una delle seguenti modalità:

**e-mail:** info@mercatoelettrico.org

**fax:** 06.80124524

**posta:** Gestore dei mercati energetici S.p.A.

Largo Giuseppe Tartini, 3/4

00198 - Roma

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

## **II. Obblighi di pubblicazione delle informazioni privilegiate di cui all'articolo 4**

L'articolo 2, comma 2 del REMIT chiarisce che per "informazione privilegiata" deve intendersi *“un'informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica, che concerne, direttamente o*

*indirettamente, uno o più prodotti energetici all'ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti”<sup>1</sup>*

Nelle proprie Linee Guida pubblicate il 20 dicembre 2011, ACER afferma che “*se gli operatori di mercato sono tenuti a rendere pubblica l'informazione attraverso una piattaforma del TSO o una piattaforma di trasparenza di una borsa dell'energia, in accordo con il Regolamento (EC) No 714/2009 e (EC) No 715/2009, incluse le linee guida e i codici di rete adottati in applicazione di tali Regolamenti, gli operatori di mercato titolari di informazioni privilegiate da pubblicare dovrebbero utilizzare tali meccanismi di pubblicazione già specificati dalle competenti autorità regolatorie sulla base della Regolazione rilevante, se non altrimenti specificato nelle regole e regolamenti rilevanti, o dall'autorità di regolazione nazionale competente. Secondo l'articolo 4(4) del REMIT, la pubblicazione di informazioni privilegiate, anche in forma aggregata, conformemente al regolamento (CE) n. 714/2009 o al regolamento (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali regolamenti, ottempera all'obbligo di comunicazione simultanea, completa ed efficace al pubblico. Tali piattaforme dovrebbero essere utilizzate anche per la pubblicazione dell'informazione privilegiata. Se tali piattaforme non esistono ancora, gli operatori di Mercato possono essere autorizzati, almeno transitoriamente e salvo diversamente specificato, a pubblicare l'informazione privilegiata in loro possesso sul proprio sito web. Comunque, quando tali meccanismi di pubblicazione siano scelti, è importante che la pubblicazione dell'informazione privilegiata migliori il livello di trasparenza nell'UE e non distorca la diffusione dell'informazione. L'informazione sarà quindi diffusa in modo da assicurare la sua diffusione ad un pubblico più ampio possibile. Quindi l'informazione privilegiata sarà diffusa dagli operatori di mercato gratis, in modo non discriminatorio, accessibile e quantificabile e dove appropriato in un formato scaricabile che consenta analisi quantitative. L'informazione sarà pubblicata nella lingua ufficiale dello stato membro e in Inglese”.*

Con riferimento al succitato obbligo di *disclosure*, il GME potrebbe realizzare in Italia una **piattaforma centralizzata** sulla quale tutti gli operatori attivi sul mercato dell'energia nazionale possano adempiere agli

---

<sup>1</sup> L'articolo stesso chiarisce ulteriormente che “*ai fini di tale definizione per "informazioni" si intendono: a) le informazioni che devono essere rese pubbliche ai sensi dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali regolamenti; b) le informazioni riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l'uso di impianti di GNL, inclusa l'indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti; c) le informazioni che devono essere rese note in base alle disposizioni giuridiche o regolamentari a livello unionale o nazionale, alle regole di mercato e ai contratti o alle pratiche invalse sul mercato dell'energia all'ingrosso di cui trattasi, se e in quanto tali informazioni possano verosimilmente avere un effetto rilevante sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso; d) altre informazioni su cui un operatore di mercato diligente baserebbe in parte la decisione di concludere un'operazione concernente un prodotto energetico all'ingrosso o di emettere un ordine di compravendita di un prodotto di questo tipo”.*

obblighi su di essi gravanti ai sensi dell'articolo 4 del REMIT. Tale proposta nei suoi termini generali si basa su cinque pilastri:

- assunzione da parte di GME dell'onere di predisporre, gestire e mantenere la piattaforma per la pubblicazione delle informazioni privilegiate, al fine di minimizzare i costi di adempimento per gli operatori e massimizzare l'accessibilità dell'informazione per il mercato nazionale e comunitario;
- mantenimento in capo agli operatori della responsabilità per la veridicità, la precisione ed il tempismo di pubblicazione dell'informazione;
- riutilizzo laddove possibile di flussi dati già esistenti da parte degli operatori verso GME, i TSO e/o l'AEEG, al fine di minimizzare gli oneri operativi per gli operatori;
- condivisione con l'AEEG dei principi e delle procedure relative alla definizione di:
  - a) criteri di ammissione degli operatori alla **piattaforma centralizzata**;
  - b) contenuto, modalità e tempistiche di trasmissione delle informazioni da parte degli operatori (in coerenza coi principi stabiliti a livello comunitario dalla CE e dall'Acer).
- equilibrio tra le esigenze di trasparenza e la necessità di gestire attentamente eventuali profili relativi alla concorrenza.

Di seguito vengono illustrati gli aspetti di cui alle precedenti lettere a) e b), avanzando per ciascuno di essi i corrispondenti spunti di consultazione.

Atteso che aspetti di maggior dettaglio potranno essere oggetto di ulteriore consultazione, tenuto anche conto degli esiti della presente consultazione, si rappresenta che la piattaforma sarà realizzata, per quanto possibile, secondo principi e modalità sufficientemente flessibili tali da poter accogliere le indicazioni che saranno successivamente divulgate dalla Commissione Europea attraverso gli atti delegati previsti dal REMIT.

***a) criteri di ammissione degli operatori alla piattaforma centralizzata.***

L'ammissione alla piattaforma dovrebbe essere aperta a tutti gli operatori attivi nel mercato energetico italiano, registrati presso l'AEEG ai sensi dell'articolo 9 del REMIT, a prescindere dal fatto che siano o meno iscritti ai mercati e/o piattaforme organizzati dal GME. La centralizzazione della pubblicazione delle informazioni privilegiate sulla piattaforma del GME potrebbe tuttavia essere facoltativo, qualora si ritenesse comunque possibile per gli operatori pubblicare le informazioni sui propri siti web, oppure obbligatorio qualora si ritenesse di non concedere tale opzione.

Tale ammissione avverrebbe previa presentazione di una specifica richiesta di registrazione.

Al fine di minimizzare le complessità procedurali di accreditamento presso la piattaforma, si suggerisce che tutti gli operatori già registrati presso l'AEEG siano automaticamente registrati anche presso tale piattaforma gestita dal GME.

Analogamente gli accessi alla piattaforma avverrebbero secondo le stesse modalità adottate sulla Piattaforma Dati Esterni (PDE) (invio attraverso connessione sicura e identificazione mediante ID e password rilasciate dal GME a valle di richiesta del rappresentante legale digitalmente firmata): in tal modo gli operatori già abilitati alla PDE risulterebbero automaticamente abilitati anche alla nuova piattaforma.

*DOMANDA 1. Ritenete che sia utile la creazione di una piattaforma centralizzata per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4 della Remit? Perché?*

*DOMANDA 2. In caso di risposta affermativa alla precedente domanda, ritenete che GME sia un soggetto idoneo per lo svolgimento di tale ruolo? Perché?*

*DOMANDA 3. Ritenete che la pubblicazione delle informazioni privilegiate sulla piattaforma del GME debba essere facoltativa, lasciando agli operatori la possibilità di pubblicare le informazioni sui propri siti web, oppure debba essere obbligatoria e regolata dall'AEEG ai fine di garantire la massima centralizzazione e trasparenza dell'informazione?*

*DOMANDA 4. Ritenete adeguate le soluzioni proposte al fine di minimizzare le procedure di abilitazione alla piattaforma?*

#### ***b) contenuto, modalità e tempistiche di trasmissione delle informazioni da parte degli operatori***

Il REMIT già prevede all'articolo 4 un sottoinsieme di dati che rientrano nella casistica in specie, che potrà essere aggiornato/ampliato a seguito dell'esercizio della facoltà da parte della Commissione di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 del REMIT.

Sarebbe comunque possibile per gli operatori pubblicare sulla piattaforma qualunque tipo di informazione essi ritengano necessario pubblicare, all'interno dei formati standard previsti dalla normativa. Infatti l'articolo 2, comma 1, lettera d) del REMIT indica tra le "informazioni privilegiate" oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 4 anche "*altre informazioni su cui un operatore di mercato diligente baserebbe in parte la decisione di concludere un'operazione concernente un prodotto energetico all'ingrosso o di emettere un ordine di compravendita di un prodotto di questo tipo*".

Al fine di evitare duplicazione negli obblighi di reporting e modifiche di procedure operative già esistenti e rodiate, è ipotizzabile che gli operatori adempiano all'obbligo di pubblicazione di informazioni privilegiate già presenti su altre piattaforme pubbliche (come le informazioni preliminari pubblicate da Terna sul sito del GME) o ad accesso riservato - operanti ai sensi di previsioni regolatorie (ad esempio le capacità disponibili

comunicate dagli operatori a Terna e da questa trasmesse al GME ai sensi della delibera AEEG ARG/elt 115/08 - autorizzando il trasferimento automatico di dette informazioni da tali piattaforme alla piattaforma centralizzata del GME e la loro pubblicazione su quest'ultima. A tal fine sarebbe necessario prevedere una esplicita autorizzazione verso il GME da parte dei titolari dell'informazione e dei gestori delle piattaforme in questione e/o una esplicita previsione regolatoria da parte dell'AEEG. Allo scopo sarebbe inoltre necessario condurre una valutazione dei processi coinvolti nel trasferimento dei dati stessi al fine di garantirne la tempestività.

*DOMANDA 5. Esistono informazioni che ricadono nell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 4 della Remit e che – per effetto di procedure operative, commerciali o regolatorie già esistenti – già trasmettete all'esterno, sia su piattaforme pubbliche che su piattaforme riservate? Se sì, quali e attraverso quali canali?*

*DOMANDA 6. Ritenete utile consentire che gli operatori adempiano all'obbligo di pubblicazione di informazioni privilegiate già residenti su altre piattaforme pubbliche (come le informazioni preliminari pubblicate da Terna sul sito del GME) o ad accesso riservato operanti ai sensi di previsioni regolatorie (ad esempio le capacità disponibili comunicate dagli operatori a Terna e da questa trasmesse al GME ai sensi della delibera ARG/elt 115/08) autorizzando il trasferimento automatico di dette informazioni da tali piattaforme alla piattaforma del GME e la loro pubblicazione su quest'ultima?*

*DOMANDA 7. Se sì, quali condizioni preliminari ritenete necessario siano verificate per garantire la piena efficacia operativa e regolatoria di una simile previsione?*

### ***Identità e formato dei dati***

La precisa definizione del contenuto e del formato dei dati da trasmettere potrà essere fornita solo successivamente in base alle indicazioni che saranno contenute negli atti delegati della Commissione, secondo quanto definito all'articolo 6.1 del REMIT.

### ***Modalità di trasmissione dei dati***

La trasmissione dei dati dagli operatori al GME dovrà avvenire nel rispetto dei criteri già stabiliti dal REMIT e di quelli eventualmente indicati negli atti delegati attesi dalla Commissione Europea. Compatibilmente con tali previsioni, la trasmissione potrebbe in generale avvenire attraverso soluzioni tecniche analoghe a quelle già operanti sulle diverse piattaforme gestite dal GME. In particolare potrà essere previsto l'utilizzo di file xml, il caricamento dei file sia mediante compilazione di web forms che attraverso l'utilizzo di web services, la protezione dei dati mediante utilizzo di certificato digitale personale. Tutto ciò potrà consentire il ricorso a soluzioni ampiamente diffuse sul mercato e potrà consentire in particolare agli operatori già iscritti presso il GME di minimizzare gli oneri amministrativi necessari ad attrezzarsi per l'invio dei dati.

*DOMANDA 8. Ritenete che le soluzioni tecniche proposte per la trasmissione dei dati sulla piattaforma del GME siano adeguate? Se no perché e quali altre soluzioni proporreste?*

### **III. Obblighi di trasmissione all'Acer delle informazioni di cui all'articolo 8**

Il REMIT prevede esplicitamente la possibilità che gli operatori trasmettano all'Acer i dati relativi alle proprie transazioni attraverso le borse dell'energia sulle quali operano. In particolare l'articolo 8.3 del REMIT indica esplicitamente che *“Ai fini del paragrafo 1, le informazioni sono fornite: a) dall'operatore di mercato; b) da terzi che agiscono per conto dell'operatore di mercato; c) da un sistema di segnalazione delle operazioni; d) da un mercato organizzato, da un sistema di riscontro delle operazioni o da chiunque compia professionalmente questo tipo di operazioni; e) da un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato o riconosciuto ai sensi della legislazione applicabile dell'Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni, o f) da un'autorità competente che ha ricevuto dette informazioni in osservanza dell'articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE o dall'ESMA quando quest'ultima ha ricevuto dette informazioni ai sensi della legislazione applicabile dell'Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni”*.

In tal senso GME potrebbe trasmettere all'Acer, per conto degli operatori, i dati relativi alle offerte presentate e alle transazioni da questi ultimi effettuate sui propri mercati e piattaforme. A tal fine, fatti salvi i chiarimenti tecnici attesi dalla Commissione Europea in merito alla natura e ai formati delle informazioni da trasmettere, sarebbe necessaria una apposita dichiarazione degli operatori che autorizzi il GME a trasmettere ad Acer i dati registrati nell'ambito dei propri mercati o piattaforme.

Considerando che attualmente gli operatori trasmettono al GME attraverso la PDE anche le informazioni relative ai propri contratti a termine sull'elettricità ai sensi dell'articolo 8 del TIMM, GME potrebbe trasmettere ad Acer anche le informazioni relative a questi contratti. A tal fine sarebbe tuttavia necessario verificare la corrispondenza tra i contenuti, i formati e la tempistica dei dati raccolti ai sensi del TIMM e quelli richiesti dal REMIT. Infine sarebbe necessario estendere la previsione anche ai contratti gas, attualmente non ricoperti dal TIMM. Nel caso potrebbero essere adottate le stesse modalità sopra descritte.

Poiché l'articolo 8.5 richiede la trasmissione da parte degli operatori all'Acer anche delle informazioni relative ai dati strutturali di capacità disponibile - ricompresi nella più ampia casistica fornita da ACER di *“Regulated Information”*<sup>2</sup> - e poiché gli stessi dati potrebbero essere raccolti dal GME nel caso si attuasse la proposta di cui al paragrafo II, il medesimo GME potrebbe adempiere all'obbligo di trasmissione dei dati in oggetto all'Acer senza complessità aggiuntive.

---

<sup>2</sup> A tal proposito cfr documento di consultazione ACER (PC\_2012\_R\_10 del 21 giugno 2012) recante *“Recommendations to the Commission as regards the records of wholesale energy market transactions, including orders to trade, and as regards the implementing acts according to Article 8 of Regulation (EU) No 1227/2011”*.

*DOMANDA 9. Qualora riteneste utile che GME trasmettesse per conto vostro all'Acer i dati relativi alle transazioni concluse sui mercati gestiti dal GME, quali vincoli e garanzie riterreste necessari?*

*DOMANDA 10. Se sì, riterreste opportuno estendere anche con riferimento ai contratti GAS le medesime modalità operative di trasmissione già definite in ambito PDE ai sensi del TIMM? Se sì, quali vincoli e garanzie riterreste necessari?*

*DOMANDA 11. Riterreste utile che GME trasmettesse per conto vostro all'Acer i dati relativi alle transazioni concluse al di fuori dei mercati gestiti dal GME? Se sì, quali vincoli e garanzie riterreste necessari, anche in considerazione delle necessarie procedure per la standardizzazione di tali transazioni?*

*DOMANDA 12. Qualora GME gestisse una piattaforma per la pubblicazione delle informazioni privilegiate secondo quanto suggerito al paragrafo II, riterreste utile che il GME, nell'ambito della medesima piattaforma, trasmettesse per conto vostro all'Acer i dati relativi alle disponibilità di capacità sulle diverse infrastrutture energetiche?*